



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 203 DEL 01/12/2020

OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (FM) - ANNO 2020 (ART.2, COMMA 2 REG. REGIONALE N.2 DEL 18.4.2019)

L'anno duemilaventi, addì uno, del mese di Dicembre alle ore 13:23, presso l'Ufficio del Sindaco nel Palazzo comunale ovvero come indicato a verbale nei casi di videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco LOIRA NICOLA.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. VESPRINI DINO.

Partecipano i Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	LOIRA NICOLA	SI
VICE SINDACO	GRAMEGNA TOTA FRANCESCO	SI
ASSESSORE	VESPRINI VALERIO	SI
ASSESSORE	BALDASSARRI ELISABETTA	SI
ASSESSORE	VARLOTTA FILOMENA	SI
ASSESSORE	DI VIRGILIO ANDREA	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il LOIRA NICOLA, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra riportato.

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017, n. 12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2019, n. 62 del 28/05/2020 e n. 128 del 07/08/2020, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla Dott.ssa Iraide Fanesi è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

Richiamati:

- il R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- il R.D. 30-9-1938 n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico";
- la L. 08.03.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";
- la L. 2.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. n. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la L. 8.11. 1991, n. 362. "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- il D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248;
- il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n.27 "c.d. Decreto Cresci Italia" e s.m.i;
- la L.R. Marche 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di Servizio Farmaceutico);
- il Regolamento regionale 18 aprile 2019, n. 2 "*Disposizioni di attuazione della Legge regionale 16 febbraio 2015, n.4*";

Richiamato, in particolare, l'art.2 della L. n.475 del 02.04.1968 e s.m.i. in base al quale:

"1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica";

Richiamato inoltre, l'art.1 della legge n. 475/1968 così come modificata dalla legge n. 27/2012 che ridefinisce il quorum minimo demografico, per l'apertura di una farmacia in 3.300 abitanti e stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

Richiamato, altresì, l'art.2 comma 2 del Regolamento regionale n.4/2019 stabilisce che *“La distribuzione sul territorio comunale delle sedi farmaceutiche **è revisionata dai Comuni ogni due anni**, negli anni pari, al fine di adattarla alle variazioni sia quantitative che distributive della popolazione residente rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al 31 dicembre dell'anno precedente, applicando i seguenti criteri”*

Vista la nota dell'AGENZIA REGIONALE SANITARIA delle Marche (acquisita al protocollo comunale n.22832/2020) con cui è stato sollecitato l'adempimento della ricognizione biennale della Pianta organica delle farmacie ai sensi del Regolamento regionale n.2 del 18.4.2019.

Dato atto che con deliberazione commissariale n. 79 del 18.04.2012 il Comune di Porto San Giorgio, nell'istituire una nuova sede di farmacia, ha provveduto ad effettuare una ricognizione della pianta organica delle farmacie operanti sul territorio di Porto San Giorgio, per l'effetto, distribuite in cinque circoscrizioni su una popolazione di 16.384 al 31.12.2010:

- I. Farmacia dr. Boncori Spinosi, Viale dei Pini snc (sede n.1);
- II. Farmacia Pompei Michele, Viale Buoizzi n.10 (sede n.2);
- III. Farmacia Pompei Luisa, via F.lli Rosselli n. 268 (sede n.3);
- IV. Farmacia Comunale, Strada Pompeiana n. 41 (sede n.4);
- V. Farmacia Blasi – Dr. Alessandro Blasi, Via Pian della Noce n. 4 (sede n.5);

Dato atto che:

- la revisione della Pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, in base alle rilevazioni della popolazione residente, pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica, riferita al 31.12.2019;
- la popolazione Istat residente nel Comune di Porto San Giorgio alla data del 31.12.2019 era di **n. 15.934** abitanti;
- l'attuale Pianta Organica delle farmacie consta di n. 5 sedi farmaceutiche;

Atteso che, dall'ultima ricognizione, non si riscontrano sostanziali mutamenti nel numero e nella ubicazione della popolazione residente e nemmeno importanti variazioni dell'assetto territoriale e/o urbanistico, e pertanto il Comune intende confermare per l'anno 2020 la previgente Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Porto San Giorgio, composta di n.5 sedi, come sopra elencate.

Sentito l'Assessore al ramo;

Dato atto che, con nota del Comune Prot. Pec n. 23361 del 23/10/2020, è stato chiesto, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Fermo il parere in merito al progetto di revisione della Pianta Organica trasmettendo, con la stessa nota, il progetto al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'ASUR Marche – Area Vasta 4 - per il relativo assenso;

Rilevato che l'art. 3 comma 3 del Regolamento regionale n. 2 del 18 aprile 2019 prevede che *“il parere dell'Asur e dell'Ordine provinciale dei farmacisti di cui ai commi 1 e 2 è espresso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente detto termine, il parere si intende favorevole”*;

Preso atto che all'adozione del presente atto, non è pervenuto alcun parere da parte dell'Asur e dell'Ordine provinciale dei farmacisti ed essendo trascorsi i venti giorni dall'invio della richiesta si ritiene di procedere per quanto di propria competenza;

Ritenuto di confermare l'attuale Pianta Organica delle farmacie del territorio comunale come risulta anche dalla cartografia (allegato al sub A);

Dato atto che, ai sensi dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000, come sostituito dall'art.3, comma 1, lettera b), decreto legge n.174/2012, sulla presente proposta:

- non è necessario acquisire parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegni o riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- è necessario assumere il solo parere favorevole di regolarità tecnica che viene favorevolmente espresso con la firma del sottoscritto sulla medesima;

per i motivi di cui in premessa che si richiamano integralmente e sostanzialmente,

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di confermare per l'anno 2020 la Pianta Organica previgente delle Farmacie del Comune di Porto San Giorgio, composta di n.5 sedi, di seguito descritte:

- I. Farmacia dr. Boncori Spinosi, Viale dei Pini snc – urbana;
- II. Farmacia Pompei Michele, Viale Buoizzi n.10 – urbana;
- III. Farmacia Pompei Luisa, via F.lli Rosselli n.268 – urbana;
- IV. Farmacia Comunale, Strada Pompeiana n.41 – rurale;
- V. Farmacia Blasi – Dr. Alessandro Blasi, Via Pian della Noce n.4 – urbana;

individuate nella relativa rappresentazione cartografica (**Allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di pubblicare il presente atto all'Albo e sul Sito del Comune, corredato degli allegati sopra citati;
3. di pubblicare la revisione per l'anno 2020 della Pianta Organica sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Marche (BURM) e di trasmettere il presente atto, completo di allegato, alla Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria, al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'ASUR Marche – Area vasta n.4 e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Fermo;
4. di sottoporre la presente proposta di deliberazione, ad ulteriore voto, per l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000.

La seduta si svolge in modalità di videoconferenza secondo quanto previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (convertito in legge n. 27 del 29.04.2020) nonché in conformità a quanto previsto dal regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta Comunale in modalità videoconferenza approvato con delibera G.C. n. 61 del 15.05.2020; si dà atto che il Segretario Generale assiste alla seduta dal suo ufficio preso la sede municipale.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Visti i decreti del sindaco n. 1 del 29 gennaio 2018, n. 13 del 7 novembre 2018, n. 14 del 27 dicembre 2018, n. 10 del 31 dicembre 2019, n. 2 del 31 gennaio 2020, n. 3 del 26 febbraio 2020, n. 4 del 23 marzo 2020, n. 9 del 4 giugno 2020 e n. 15 del 25 settembre 2020 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Rilevata la propria competenza in merito;

a voti unanimi resi nelle forme di legge e di statuto;

DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- con successiva votazione, unanimemente espressa dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del testo unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2263 del 23/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **24/11/2020**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 2263 del 23/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato da Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **24/11/2020**

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
LOIRA NICOLA

Il Segretario Generale
Dott. VESPRINI DINO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2707

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott. VESPRINI DINO** attesta che in data **04/12/2020** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO** il **04/12/2020**.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..